

20) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Avvistamento e ispezione di navi di parti non contraenti nella zona di regolamentazione

Ciascuno Stato membro o, se del caso, l'EFCA che, svolgendo un'attività di ispezione e/o sorveglianza nella zona di regolamentazione autorizzata nell'ambito del programma comune di ispezione e sorveglianza, avvisti o identifichi una nave di una parte non contraente che pratica attività di pesca nella zona di regolamentazione:

- a) trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione utilizzando il formato del rapporto di sorveglianza figurante nell'allegato IV.A delle CEM di cui al punto 38) dell'allegato del presente regolamento;
 - b) cerca di informare il comandante della nave che la nave sta presumibilmente praticando attività di pesca INN e che queste informazioni saranno inviate a tutte le parti contraenti, alle ORGP pertinenti e allo Stato di bandiera della nave;
 - c) se opportuno chiede al comandante della nave l'autorizzazione a salire a bordo della nave per effettuare un'ispezione; e
 - d) se il comandante della nave accetta l'ispezione:
 - i) trasmette sollecitamente alla Commissione le conclusioni dell'ispettore, utilizzando il modulo del rapporto di ispezione figurante nell'allegato IV.B delle CEM di cui al punto 41) dell'allegato del presente regolamento; e
 - ii) consegna al comandante della nave una copia del rapporto di ispezione.»
- 21) all'articolo 50, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:
- «i) la dimensione delle maglie di cui all'articolo 13, paragrafo 2;
 - j) le specifiche tecniche relative alle griglie di selezione e alle catenelle distanziatrici per la pesca del gamberetto boreale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nonché le specifiche tecniche relative alle griglie di selezione o ai dispositivi di cui all'articolo 14, paragrafo 3 o 3 bis;
 - k) le restrizioni di zona o periodo per le attività di pesca di fondo di cui all'articolo 18.»
- 22) l'allegato è così modificato:
- a) il punto 44) è sostituito dal seguente:

«44) Allegato IV.H delle CEM sulle ispezioni, di cui all'articolo 39, paragrafo 11;»
 - b) è aggiunto il punto seguente:

«45) Allegato II.H delle CEM, sulla procedura per la concessione dell'accesso alle persone all'interno delle parti contraenti al sito web MCS.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
A. LOGAR

21CE2069

